

DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO

del 19 gennaio 2010

recante modifica della Decisione 2002/621/CE relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee

(2010/51/UE)

I SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, I SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO,

la peculiarità delle mansioni dell'Ufficio, il rinnovo di tali contratti per una durata indeterminata consenta all'Ufficio di conservare il personale provetto, in grado di garantire continuità ed efficienza nei compiti assegnatigli.

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾,

(3) Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti all'articolo 3 bis, paragrafo 2 del regime applicabile agli altri agenti.

vista la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

(4) Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio annuo dell'Ufficio, soggetto ad approvazione del consiglio d'amministrazione di EPSO, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni dell'Unione europea nonché, in veste di osservatori, il delegato del garante europeo per la protezione dei dati e i delegati del personale,

previa consultazione del comitato dello statuto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) L'articolo 7 (nomina del personale) della decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio, adottata il 25 luglio 2002, non contempla la possibilità di avvalersi di agenti contrattuali ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in quanto quest'ultima disposizione è stata adottata solo successivamente alla decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio, con regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio ⁽³⁾.

Nell'articolo 7 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

(2) L'esperienza ha mostrato che è opportuno autorizzare il rinnovo, per una durata indeterminata, dei contratti di assunzione di agenti contrattuali, qualora l'interesse del servizio lo giustifichi e segnatamente ove, per la durata o

«4 bis Per svolgere mansioni con la supervisione di funzionari o di agenti temporanei, l'Ufficio potrà avvalersi di agenti contrattuali conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile altri agenti delle Comunità europee. Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti dal bilancio annuo dell'Ufficio, in base allo stato di previsione delle sue entrate e spese quale adottato preventivamente dal consiglio di amministrazione di EPSO.»

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.

*Articolo 2***Data di entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Parlamento europeo

Il segretario generale

Klaus WELLE

Per la Commissione

Il segretario generale

Catherine DAY

Per la Corte dei conti

Il segretario generale

Eduardo RUIZ GARCÍA

Per il Comitato delle regioni

Il segretario generale

Gerhard STAHL

Per il Consiglio

Il segretario generale

Pierre DE BOISSIEU

Per la Corte di giustizia

Il cancelliere

Roger GRASS

Per il Comitato economico e sociale europeo

Il segretario generale

Martin WESTLAKE

Per il Mediatore europeo

Il segretario generale

Ian HARDEN
